



# COMUNE DI MONTEGRIDOLFO

PROVINCIA DI RIMINI

Via Roma n°2 C.A.P. 47837 P.IVA 00613010404 Tel. 0541/855054 Fax 0541/855042

**COPIA**

**DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 51 del Reg.

Data 27/12/2018

OGGETTO

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2019.**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 21:00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla prima convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	PRESENTI	ASSENTI
1 - GRILLI LORENZO - SINDACO	X	
2 - MOROTTI SILVANO	X	
3 - GATTONI SONIA	X	
4 - DI PAOLI DAVIDE	X	
5 - CIUFFOLI ROBERTO	X	
6 - DELBALDO ALEX	X	
<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

Fra gli assenti sono giustificati (art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori consiglieri:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor Grilli Per. Ind. Lorenzo nella sua qualità di Sindaco.
- Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Natascia Salsi. La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica: FAVOREVOLE;
- il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile:  
 FAVOREVOLE;  
 Non ha reso parere in quanto non necessario;  
ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Considerato** che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che: «*Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore*»;

**Vista** la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);

**Visto** l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 come da ultimo modificato dalla citata legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che, in ordine all'IMU, testualmente recitano:

*«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.*

*6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.*

*7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.*

*8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.*

*9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.*

*9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.*

10. *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.»*

**Vista** il comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in materia di terreni agricoli che così dispone: «13. *A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34»;*

**Atteso** che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

**Vista** la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 18/12/2017 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2018 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU;

**Visti** gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

**Visto** il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

**Visto** l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015 il quale limitatamente all'anno 2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, normativa prorogata anche all'anno 2017, dall'art 1 comma 42 della Legge di Stabilità 2017;

**Visto** il disegno di legge della Legge di Bilancio 2019, attualmente in fase di approvazione;

**Visto** inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale: *“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma*

169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data" del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

**Dato atto** che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**Dato atto** altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

**Richiamata** la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

**Visto** il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 15 in data 30/04/2014 e ss.mm.ii.;

**Visto** il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, vigente;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**Dato atto che** sulla presente proposta sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del competente Responsabile;

**Udita** la presentazione della proposta da parte del Responsabile del Servizio Finanziario dr.ssa Monica Fonti;

Con voti unanimi e palesi

## DELIBERA

1) **DI STABILIRE** per l'anno 2019 la seguente misura delle aliquote relative all'Imposta Municipale Propria, confermandola rispetto alla precedente annualità:

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	aliquota base 0,76% + aumento 0,30 punti percentuali <b>pari allo 1,06 per cento</b>
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, unitamente alle pertinenze <b>limitatamente alle unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9</b> , con esclusione delle fattispecie assimilate da Regolamento (art. 12 commi 3 e 4 Capitolo 2)	aliquota base 0,4% + aumento 0,05 punti percentuali <b>pari allo 0,45 per cento</b>
3	Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimora abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile	aliquota base 0,76% + aumento 0,30 punti percentuali <b>pari allo 1,06 per cento CON RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE IMU</b>

	concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, <b>ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9</b> ; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;	
4	Unità immobiliari appartenenti alle categorie C1 – C3 e D (con esclusione dei D5) a condizione che siano utilizzati direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa	aliquota base 0,76% + aumento 0,20 punti percentuali <b>pari allo 0,96 per cento</b>

**2) DI STABILIRE** che, in base all'art. 13, comma 10 del d.l. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (ai sensi dell'art. 13 comma 2 del d.l. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni) limitatamente alle categorie catastali A1 / A8 e A9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**3) DI DARE ATTO CHE** copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché di pubblicare sul proprio sito web la presente deliberazione.

Inoltre, stante l'urgenza, con voti unanimi e palesi


## **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.TO DR.SSA NATASCIA SALSI



**IL PRESIDENTE**

F.TO GRILLI PER. IND. LORENZO


---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 22/02/2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000);
- che la presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000);
- che è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).
- che è copia conforme all'originale.

Dalla Residenza comunale, lì 22/02/2019



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.TO DR.SSA NATASCIA SALSI

---


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno ;  
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000);
- E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla Residenza comunale, lì



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.TO DR.SSA NATASCIA SALSI